



Avvelenamenti Apiari: Ruolo associativo e delle Istituzioni

Mantova 12 Febbraio 2022

COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ANOMALE MASSIVE MORIE



COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ANOMALE MASSIVE MORIE Campionamenti speditivi conoscitivi
matrici vegetali



Campionamento fioriture di potenziale interesse raggio 1km ,
accertamento stato fisiologico, accertamenti catastali, **invio a IZSLER**

COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ANOMALE MASSIVE MORIE Campionamenti speditivi conoscitivi
matrici vegetali



Campionamento fioriture
di potenziale interesse
raggio 1km , stato
fisiologico, invio a IZSLER



COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

DANNEGGIAMENTI - ATTI VANDALICI - FURTI



COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

PRATICHE AGRONOMICHE SCORRETTE (Trattamenti Fitosanitari)



COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ERADICAZIONE DI SIEPI/FILARI



COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA ANOMALI E MASSIVI SPOPOLAMENTI ANCHE SENZA CARCASSE



COSA DENUNCIARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

APIARI IN ABBANDONO



COME DENUNCIARE

1) Anticipare con segnalazione telefonica a 1515 e/o NUE 112

2) In sede denuncia :

- Premunirsi di sopralluogo ATS, dati catastali e georeferenziati
- Quantificazione/stima economica del danno patito o preventivato per assenza bottinatrici
- Assicurazione si/no
- Elementi storici (primo evento o già successo altre volte)
- Riportare, se noti eventi simili di altri operatori stesso areale
- Ogni elemento utile ai fini dell' indagine

3) Dopo la formale denuncia:

- Informare la P.G. se evento non cessa (ed integrare la denuncia)
- Valutare opportunità di singole ed estemporanee denunce ai media (Social Web compresi) se non mediate da Associazioni di categoria e, soprattutto, se dichiarazioni attribuenti certi profili di responsabilità (COLPA E DOLO) a ben codificate categorie professionali, operatori economici, enti e istituzioni.

IPOSTESI DI REATO

UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALE ALTRUI ART. 638 CODICE PENALE. Chiunque senza necessità (2) uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (3). La pena è della **reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame** raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [c.p. 70, 625, n. 8]. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti [c.c. 924, 926] e nel momento in cui gli recano danno [c.p. 649] (4). Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il **dolo generico**, quale volontà di commettere la condotta criminosa, **nella consapevolezza di agire nei confronti di un animale altrui**, illegittimamente o, comunque, senza necessità (es. possesso patentino)

UCCISIONE DI ANIMALE - ART. 544 BIS CODICE PENALE Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

IPOSTESI DI REATO

INQUINAMENTO AMBIENTALE – ART. 452 BIS CODICE PENALE È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da

euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, **della biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna. Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere

significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e **misurabili** (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno. Viene richiesto il **dolo generico**, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero **dolo eventuale**).

Il dolo eventuale sussiste quando l'evento è preso in considerazione solo come eventualità, ma non come fine diretto. Il soggetto, cioè, accetta il rischio che l'evento si verifichi, e quindi agisce anche a costo di cagionarlo, pur non avendolo preso di mira.

COMMISSIONE BIODIVERSITA' APE DOMESTICA COME ANIMALE «SPIA»



